



**POLIZZA ASSICURATIVA**

**SailGuard**

**Y a c h t**

**N. IMY0005000**

COPIA PER IL  
BROKER

## Sommario

<b>Scheda Riepilogativa</b>	pag. 3
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	pag. 5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra e parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione	pag. 5
Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio;	pag. 5
Art. 3 - Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'unità;	pag. 5
Art. 4 - Recesso;	pag. 5
Art. 5 - Oneri a carico del Contraente;	pag. 5
Art. 6 - Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge;	pag. 5
Art. 7 - Giurisdizione.	pag. 5
 Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto:	
Art. 8 - Ambito di operatività della garanzia;	pag. 5
Art. 9 - Rischi Assicurati;	pag. 5
Art. 10 - Rischi esclusi;	pag. 6
Art. 11 - Casi di in operatività;	pag. 6
Art. 12 - Somma assicurata;	pag. 7
 Norme che regolano i sinistri:	
Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;	pag. 7
Art. 14 - Accertamento del danno;	pag. 7
Art. 15 - Liquidazione del danno;	pag. 7
Art. 16 - Abbandono;	pag. 7
Art. 17 - Franchigie e/o scoperti;	pag. 8
Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo;	pag. 8
 <b>Definizioni</b>	pag. 8
 <b>Garanzia Assistenza</b>	pag. 9
 <b>Condizioni Particolari (operanti solo espressamente richiamate):</b>	
A) Guerra ed Eventi Socio Politici;	pag. 14
B) Valore Stimato;	pag. 15
C) Rimpiazzo a Nuovo;	pag. 15
D) Estensione Danni all'Apparato Motore e all'Impianto Elettrico;	pag. 15
E) Regate Veliche;	pag. 15
F) Locazione/Noleggio;	pag. 15
G) Trasferimenti Terrestri;	pag. 15
H) Rinuncia all'Azione di Rivalsa;	pag. 15
I) Effetti Personali;	pag. 15
L) Vincolo;	pag. 16
M) Garanzia Perdita Totale;	pag. 16
N) Broker	pag. 16

### Nota Informativa ISVAP

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto ed esaminato prima della sottoscrizione del presente contratto la Nota Informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997, n. 347/D del 5/11/1998, n. 420/D del 7/11/2000, n. 502/D del 25/3/2003 e n. 518/D del 21/11/2003.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_

### Privacy

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'Informativa.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere e di accettare le definizioni, le Condizioni Generali nonché le eventuali Condizioni Particolari allegate, che riconosce di aver ricevuto.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_

### CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 2 - Durata ed Efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio; Art. 3 Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'Unità; Art. 4 - Recesso; Art. 5 - Oneri a carico del Contraente; Art. 7 - Giurisdizione; Art. 8 - Ambito di Operatività della Garanzia; Art. 10 - Rischi Esclusi; Art. 11 - Casi di In operatività; Art. 12 - Somma Assicurata; Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in Caso di Sinistro; Art. 15 - Liquidazione del Danno; Art. 16 - Abbandono; Art. 17 - Franchigie e/o Scoperti; Art. 18 - Pagamento dell'Indennizzo.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione.

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. **Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 Cod. Civ.**

**Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Rappresentanza Generale della Società presso la Sede Legale della stessa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori periodi di un anno a decorrere dalla data di scadenza salvo disdetta da inviarsi da una delle parti all'altra a mezzo di raccomandata A.R. non meno di 30 gg. prima della data di scadenza. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio per ciascuna annualità, presso la sede della Società o del Broker/Agente al quale la polizza è assegnata.

Qualora la Società abbia dato il consenso al frazionamento del premio, in caso di perdita totale, abbandono o furto totale dell'unità assicurata è dovuto alla Società l'intero premio dovuto.

**In caso di perdita totale o di abbandono o di furto totale dell'unità, che abbia dato luogo ad indennizzo da parte della Società, il presente contratto cessa di pieno diritto ed il premio annuo resta in ogni caso acquisito dalla Società.**

### Art. 3 Risoluzione della Polizza - Alienazione dell'unità

Nel caso di alienazione dell'Unità, l'assicurazione si risolve con effetto dalla data di trasferimento della proprietà dell'unità a qualsiasi titolo a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà, in assenza di sinistri, al rimborso del prorata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto, esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell'unità assicurata.

### Art. 4 Recesso

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro con preavviso scritto di 30 gg.. In tal caso la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

### Art. 5 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente,

anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### Art. 6 Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolata dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

### Art. 7 Giurisdizione

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO

#### Art. 8 Ambito di Operatività della Garanzia:

**La garanzia è operante, salvo quanto diversamente concordato, quando l'unità da diporto si trovi:**

° **per la navigazione:** nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nella Acque Interne navigabili dei Paesi Europei;

° **per la giacenza in acqua:**

- in porto o altro approdo riconosciuto dall'Autorità competente;
- in acque interne;
- in acque marine protette;

° **per la giacenza a terra:** nei Paesi dell'Europa e del Bacino del Mar Mediterraneo.

Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell'ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi, sono garantite purché effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 9 Rischi Assicurati:

Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all'unità assicurata, causati da:

- a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
- b) incendio, esplosione e scoppio;
- c) rapina e pirateria;
- d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
- e) atti dolosi e/o vandalici;
- f) furto dell'unità assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga **durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;**
- g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purché indicate nella "Scheda Riepilogativa", **a condizione che quanto non stabilmente fissato sull'unità assicurata sia protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell'unità che a terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura.** Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della società i soli danni conseguenti al furto;
- h) **difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa quand'anche danneggiata;**

- i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione all'unità assicurata conseguente ad un rischio assicurato purché eseguito da ditta abilitata, escluse le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;
- j) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'unità assicurata risarcibile a termini di polizza.

La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l'intervento delle Autorità sia determinato da colpa grave dell'Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l'unità assicurata;

- k) a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 13 (Obblighi dell'Assicurato) C.G.A., le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto **imposta dall'Autorità competente**. Tuttavia in caso di perdita totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in polizza, nei limiti dell'importo pari alla somma assicurata stessa.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità assicurata da parte di salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel qual caso l'Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia.

#### Art. 10 Rischi Esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o indirettamente, attribuibili a:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è affidata a qualsiasi titolo l'unità da diporto, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone sopraindicate e dell'equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell'unità, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;
- c) innavigabilità dell'unità non derivante da un rischio di cui all'art. 9 lett. h) ed i);
- d) carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo;
- e) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall'Assicurato allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
- f) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;
- g) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l'appartenenza all'unità principale;
- h) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro, atti di sabotaggio;

- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;

Inoltre sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni sofferti da:

- l) vele strappate od asportate dal vento o dal mare a meno che il danno non sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure sia conseguenza di naufragio, incaglio, collisione, urto contro qualsiasi corpo esterno che non sia acqua od incendio dell'unità;
- m) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale dell'unità a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all'avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri saranno risarciti solo se risultano tracce visibili.
- n) effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea.

#### Art. 11 Casi di inoperatività

L'assicurazione non opera:

- a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi (mph);
- b) per unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquisite unitamente a sartie volanti strutturali.
- c) durante la partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive - regate veliche incluse - compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) se l'unità non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non abbia i necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi;
- e) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- f) se l'unità navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione ove prevista;
- g) se l'unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- h) se l'unità viene locata o noleggiata sia essa iscritta o meno nei relativi registri previsti dalla legge o è comunque utilizzata per finalità commerciali diverse da quella del diporto, salvo patto scritto riportato in polizza;

- i) se l'unità viene utilizzata per scuola di vela o di guida, salvo che ciò sia diversamente convenuto;
- j) quando l'unità venga rimorchiata, salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi ed imposto da una comprovata urgente necessità nonché quando l'unità sia utilizzata per eseguire un rimorchio salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio.

#### Art. 12 Somma Assicurata

La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi come equivalente a stima agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità.

Per le altre unità e tutti i prototipi, salvo diverso accordo fra le parti, la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto in caso di danno qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell'unità accertato al momento del sinistro, ferma l'applicazione della "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. qualora la somma assicurata sia inferiore al valore accertato.

#### NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

##### Art. 13 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, anche ai fini dell'art. 1915 Cod. Civ. deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma o telefax, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la località, la descrizione dell'avvenimento, l'indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio dei lavori di riparazione. L'Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell'unità danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società;
  - b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ. L'intervento della Società per la conservazione dell'unità non potrà in alcun caso essere considerato come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti;
  - c) sotto pena di decadenza dell'operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto, salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società;
  - d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli stessi dalle responsabilità a loro carico;
  - e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all'arrivo in porto, ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav., alla competente Autorità Marittima o Consolare, se all'estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;
- f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.

#### Art. 14 Accertamento del Danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

#### Art. 15 Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto dall'art. 9 k).

Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di avaria particolare e per un periodo di 3 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità, la Società corrisponderà il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti e non resterà a carico dell'Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si tratti di vele, manovre correnti, sartame in genere, cappe protettive, moquette, cucineria, batterie, eliche e linee d'assi per i quali resterà a carico dell'Assicurato il normale degrado d'uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.

Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

In caso di avaria particolare e decorsi 3 anni dall'anno di costruzione dell'unità, resterà a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale degrado d'uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.

In caso di danni non strutturali e di natura estetica all'opera morta dell'unità, verranno riconosciuti i costi di verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata.

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza - Scheda Riepilogativa - per le singole partite.

#### Art. 16 Abbandono

L'Assicurato può abbandonare alla Società l'unità ed esigere l'indennità per perdita totale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 540 e segg. Codice della Navigazione, nei seguenti casi:

- a) quando l'unità è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

- b) quando l'unità deve essere considerata in perdita totale costruttiva;  
 c) quando l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

L'abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall'art. 543 del Codice della Navigazione.

#### Art. 17 Franchigie e/o Scoperti

Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o riconosciuto giudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa indicata in polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo quanto di seguito precisato.

La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell'assicurazione.

Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di polizza:

- a) furto totale di unità non iscritta nei registri di legge;  
 b) perdita o danni subiti da unità da diporto munite di motore a benzina o diesel sovralimentato con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione automatico o comandato a distanza, con il minimo pari al doppio della franchigia di polizza;  
 c) danni subiti dalle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici che non siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;  
 d) perdita totale o danni a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio;  
 e) perdita o danni subiti da motori fuoribordo.

#### Art. 18 Pagamento dell'Indennizzo

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell'Assicurato ad incassarlo.

Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell'obbligo di pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità, se soggetta ad iscrizione.

La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi la perdita totale dell'unità, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale da parte dell'autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

## DEFINIZIONI:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Apparato Motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo;
- **Acque Marine Protette:** zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall'azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l'ancoraggio o l'ormeggio;
- **Armamento frazionato (solo per unità da diporto a vela):** quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta;
- **Avaria Particolare:** qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato;
- **Crocette accuartierate (solo per unità da diporto a vela):** le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi;
- **Franchigia:** importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Impianto elettrico:** le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici;
- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Nodo:** l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora;
- **Perdita Totale:** si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo;
- **Perdita Totale Costruttiva:** si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro;
- **Prototipo:** unità da diporto costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo ovvero ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampe successive a quella costruzione;
- **Sartie Volanti (solo per unità da diporto a vela):** le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette accuartierate;
- **Scoperto:** l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** Chartis Europe S.A.;

• **Unità:** la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall'art. 3 D. Lgs. 18 Luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto). L'unità è costituita da scafo, apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato), accessori di serie, dotazioni di bordo e di sicurezza ed altre attrezzature, incluse imbarcazioni di servizio e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto.

Rientrano nella definizione di Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che siano indicate nell'elenco allegato alla polizza ed il relativo valore riportato nell'apposito riquadro nella Scheda Riepilogativa;

• **Valore commerciale:** il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale;

• **Valore a nuovo:** valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro;

• **Valore stimato:** valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società) ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## GARANZIA DI ASSISTENZA

Ferme restando le definizioni, le esclusioni e i casi di inoperatività di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, l'operatività della presente Garanzia è soggetta alle seguenti disposizioni.

### Art. 1 Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel mare Mediterraneo entro gli stretti.

Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

In caso di ritrovamento dell'unità da diporto a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento della stessa si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

### Art. 2 Assicurati

L'assicurazione si intende valida a favore del proprietario dell'unità da diporto identificata in base ai dati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, dei soggetti trasportati a bordo in qualità di passeggeri o di equipaggio entro il numero massimo di persone risultanti dai documenti di bordo.

### Art. 3 Operatività della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura assicurativa opera:

- in caso di sinistro occorso all'unità da diporto i cui dati identificativi siano stati comunicati alla Società;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per unità da diporto, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore lavorative.

### Art. 4 Oggetto dell'assicurazione

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni specificate nelle seguenti sezioni:

A - Assistenza al Natante e B - Assistenza Sanitaria, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza.

### SEZIONE A - ASSISTENZA ALL'UNITÀ DA DIPORTO

#### 01 - Assistenza Tecnica in Mare

(operativa entro le 20 miglia dal porto più vicino)

Qualora l'unità da diporto necessiti, a seguito di avaria durante la navigazione tale da rendere l'unità ingovernabile, di essere rimorchiata dal luogo del fermo sino al porto/approdo più vicino al luogo del sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare e reperire i mezzi necessari per il soccorso ed il trasferimento dell'unità.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dell'intervento di soccorso richiesto previa formulazione del preventivo di spesa.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui la natura dell'avaria, le condizioni meteorologiche o la posizione dell'unità da diporto mettano a repentaglio, a giudizio della Centrale Operativa, la sicurezza della vita umana in mare. In tali casi, la Centrale Operativa provvederà ad allertare l'Autorità Marittima, a cui sarà demandato l'invio ed il coordinamento dei mezzi di soccorso e/o rimorchio;
- tutti i casi relativi a sinistri avvenuti all'interno del porto e/o all'imboccatura dello stesso;
- tutti i casi che prevedano una violazione del vigente Codice della Navigazione da Diporto;
- tutti i casi che prevedano il recupero dell'unità da diporto affondata.

Gli interventi di assistenza in mare avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulle priorità da seguire

#### 02 - Consulenza Tecnica Telefonica

Qualora, durante la navigazione, venissero riscontrati problemi meccanici, elettrici o alla scafo, la Centrale Operativa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a far

mettere in contatto lo stesso Assicurato con tecnici specializzati che forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente o per indirizzarlo presso specialisti reperibili nel porto/approdo più vicino.

### 03 - Servizio Informazioni per il Diportista per la Navigazione

L'Assicurato può ottenere le seguenti informazioni nautico-turistiche:

- Consulenza telefonica sulle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione delle condizioni meteo-marine e delle caratteristiche geo-nautiche della zona.
- Ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurata.
- Informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es.: disponibilità di servizi, dotazioni portuali,.....).
- Disponibilità di posti barca liberi al momento e relativa prenotazione.

### 04 - Intervento tecnico in porto

Qualora l'unità da diporto necessiti di interventi tecnici a seguito di avaria, la Centrale Operativa provvederà, su richiesta dell'assicurato, ad organizzare l'intervento di personale tecnico qualificato all'arrivo dell'unità da diporto in porto.

La prestazione è garantita entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative alla riparazione.

### 05 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'unità da diporto immobilizzata per avaria non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

Qualora non fosse possibile far pervenire i pezzi di ricambio al porto ove si trova l'imbarcazione, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio (treno, autobus, altro mezzo a suo insindacabile giudizio) per consentire il ritiro degli stessi.

L'Assicurato dovrà portare con sé la documentazione dell'unità da diporto, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

**La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

#### Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società, per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cavalli, cilindrata e anno di costruzione dell'unità da diporto e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

**La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Cantiere nautico o qualora l'invio richieda l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.**

### 06 - Sorveglianza dell'Unità in Avaria

Qualora, a seguito di avaria, l'imbarcazione sia costretta allo stazionamento in un Porto privo di sorveglianza, la Centrale Operativa invierà il personale di una società di vigilanza per poter garantire la sicurezza dei beni all'interno della stessa.

**La Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino all'arrivo del personale addetto alle riparazioni entro il limite di euro 1.000,00 per evento.**

### 07 - Professionista a disposizione (Skipper) - Recupero unità

Qualora l'unità da diporto sia ricoverata o presso un cantiere per la riparazione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni oppure in caso di ritrovamento a seguito di furto totale a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale oppure in caso di ricovero dello skipper o dell'equipaggio per più di 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa provvederà alla ricerca ed invio di uno skipper e/o equipaggio per ricondurre l'unità da diporto al porto di stazionamento o a quello di destinazione (qualora più vicino al precedente), con il percorso più diretto.

**La Società terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento dello skipper e dell'equipaggio entro il limite di euro 2.000,00 per sinistro, mentre restano a carico dell'Assicurato la retribuzione dello skipper e dell'equipaggio e i costi relativi al rientro dell'unità da diporto.**

### 08 - Spese di albergo

Qualora l'unità da diporto resti immobilizzata a seguito di avaria, la Centrale Operativa, nel caso in cui non sia possibile pernottare a bordo della stessa, provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo ubicato nelle vicinanze dell'unità da diporto, fino ad un massimo di 2 (due) notti consecutive.

**La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 100,00 per notte e per persona ed euro 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.**

#### Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per l'Assicurato e gli eventuali trasportati;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- l'Assicurato è tenuto a fornire copia della relazione da parte del cantiere o tecnico incaricato al sopralluogo circa l'avaria subita ed i tempi necessari al ripristino della navigabilità dell'unità da diporto;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio".

### 09 - Rientro al domicilio

• Qualora l'unità da diporto resti immobilizzata a seguito di avaria per oltre 10 (dieci) giorni oppure in caso di perdita o furto totale dell'unità stessa, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati fino al

proprio domicilio in Italia. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o altro mezzo.

- La Società, terrà a proprio carico il costo dei biglietti entro il limite massimo di euro 1.000 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
- Si specifica che:
- in caso di furto totale dell'unità da diporto, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- l'Assicurato è tenuto a fornire copia della relazione da parte del cantiere o tecnico incaricato al sopralluogo circa l'avaria subita ed i tempi necessari al ripristino della navigabilità dell'unità da diporto;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

#### 10 - Assistenza legale all'estero

Qualora, a seguito di sinistro occorso durante la navigazione al di fuori delle acque italiane, l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto o intenda promuovere un'azione per il risarcimento danni subiti da parte di terzi, la Società metterà a disposizione un legale fiduciario tenendone a carico le spese entro il limite di euro 500,00 per sinistro.

#### 11 - Anticipo cauzione legale all'estero

Qualora, a seguito di sinistro occorso durante la navigazione al di fuori delle acque italiane, l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà.

provvisoria, la Società si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

Tale somma dovrà essere rimborsata:

- in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
- in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.

In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

#### 12 - Invio documenti all'estero

Qualora l'Assicurato necessiti di documenti ritenuti indispensabili per la Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido.

Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l'Assicurato.

La Centrale Operativa incaricherà un suo corrispondente per il ritiro dei documenti da inviare presso il domicilio dell'Assicurato, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo della spedizione.

## SEZIONE B - ASSISTENZA ALLA PERSONA

### 01 - Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa avvenuti durante la navigazione. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

### 02 - Invio di un medico o di un'ambulanza in banchina in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.

**Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.**

### 03 - Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida in Italia)

Previo analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d'intesa con il medico curante dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia occorsi durante la navigazione, sia necessario:

- il suo trasferimento presso l'istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall'istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso.

La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagoni letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

In base alle condizioni di salute dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

**04 - Anticipo denaro per spese mediche di prima necessità (garanzia valida solo all'estero)**

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere, a seguito di ricovero a causa di infortunio o malattia improvvisa all'estero occorsi durante la navigazione, e sia impossibilitato a provvedervi direttamente, la Centrale Operativa potrà anticipargli una somma di denaro per far fronte al pagamento delle stesse entro il limite di euro 2.500,00 per sinistro, contro opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità, oltre a fornire opportuna documentazione o certificazione attestante il ricovero.

L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società.

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

**05 - Invio medicinali urgenti (prestazione valida all'estero)**

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia improvvisa occorsi durante la navigazione, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio in porto con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l'Assicurato.

La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

**06 - Soccorso sanitario in mare**

Qualora le condizioni meteorologiche o sanitarie mettano in pericolo la vita umana dei trasportati sull'unità da diporto, la Centrale Operativa, ricevuta la segnalazione da parte dell'Assicurato, provvederà ad allertare la Capitaneria di Porto più vicina per l'invio dei mezzi di soccorso istituzionali.

Gli interventi di assistenza in mare avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulle priorità da seguire.

**07 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero dell'Assicurato (prestazione valida all'estero)**

In caso di ricovero dell'Assicurato all'estero superiore a 10 (dieci) giorni a seguito di infortunio o malattia improvvisa occorsi durante la navigazione, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, che si trovi in Italia, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettergli di raggiungere il luogo del ricovero.

La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 800,00 per Assicurato.

**08 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero (prestazione valida all'estero)**

Qualora l'Assicurato, venga ricoverato in seguito ad infortunio o malattia improvvisa occorsi durante la navigazione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

**09 - Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela (prestazione valida all'estero)**

Qualora l'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di decesso o ricovero superiore a 2 (due) giorni per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante la navigazione e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.

**10 - Traduzione cartella clinica**

Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito di un ricovero all'estero, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo e tedesco.

**Art.5 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.a:

**Numero verde 800.914817**  
**Numero nero 06.42115570**

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero 06.4740742.



La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Chartis" e comunicare:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- dati identificativi, tipo e marca dell'unità da diporto;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

#### Art.6 Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- 2)
  - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
  - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei trasportati, compreso il suicidio o tentato suicidio;
  - d) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
  - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
  - f) smarrimento o rottura delle chiavi, esaurimento della batteria, errore o esaurimento del carburante se determinato da negligenza dell'Assicurato. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.);
  - g) conduzione dell'unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
  - h) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
  - i) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
  - j) ogni evento derivante dall'esercizio professionale dell'attività subacquea;

k) sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche- trattamenti medico-chirurgici.

- 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
- 6) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- 7) Sono escluse le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne.

## DEFINIZIONI

- **Assicurato:** il proprietario dell'unità da diporto, identificata in base ai dati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, i soggetti trasportati a bordo in qualità di passeggeri o di equipaggio entro il numero massimo di persone risultanti dai documenti di bordo.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..
- **Avaria:** ogni evento imprevedibile (ad esempio guasto meccanico e in genere tutti gli accidenti della navigazione) che causi danni materiali e diretti all'unità da diporto tali da renderlo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile per la navigazione in condizioni di sicurezza.
- **Centrale Operativa:** l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via A. Salandra, 18 - 00187 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
- **Domicilio:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
- **Furto:** il reato previsto all'art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- **Massimale:** la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
- **Paese di origine:** ai termini della presente Garanzia si intende l'Italia; il Paese dove è emessa la polizza.
- **Passeggero:** la persona fisica trasportata a titolo gratuito sull'unità da diporto coperta dalla Polizza.
- **Porto:** il punto di attracco attrezzato o l'approdo ove l'unità da diporto può essere ormeggiata.

- **Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.
- **Day hospital:** la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
- **Familiare:** la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
- **Inabilità temporanea (IT):** la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
- **Infortunio:** il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
- **Istituto di cura:** l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o

terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure.

Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

- **Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio;
- **improvvisa:** la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
- **preesistente:** a malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
- **Ricovero/degenza:** la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti solo se espressamente richiamate nel riquadro "Condizioni Particolari" - Scheda Riepilogativa e sono comunque soggette alle delimitazioni ed esclusioni previste dalla polizza.

### A) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI

#### I) Rischi Assicurati

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 lett. h) e i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando quant'altro dalle stesse stabilito, la validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che l'unità subisca a seguito di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
- b) cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione - purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede - e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
- c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
- d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;
- f) confisca od espropriazione.

La presente estensione di garanzia sarà operante - con la sola eccezione del paragrafo d) - solo quando l'unità si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra.

#### II) Esclusioni

**Questa estensione esclude comunque all'assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a:**

- g) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione simile o materia o forza radioattiva;
- h) requisizione od acquisizione forzosa;
- i) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente

effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'unità risulti registrata o posseduta;

- j) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
- k) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale.

**Questa estensione non opera inoltre in caso di:**

- l) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi costituenti la Russia Repubblica Popolare Cinese;

#### III) Esclusioni Territoriali

**Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro.**

#### IV) Detenzione

Nel caso in cui l'unità sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente estensione di garanzia, l'Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d'uso e di disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di rientrare in possesso.

#### V) Recesso

**Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di garanzia in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno dopo la mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.**

**B) VALORE STIMATO**

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 - Somma Assicurata - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che il valore dichiarato in polizza deve intendersi stimato come da perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con la Società.

**C) RIMPIAZZO A NUOVO**

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 - Liquidazione del Danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si prende atto che, in caso di danno parziale, nel calcolo del risarcimento dovuto a termini di polizza, non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate e sostituite.

**La presente estensione di garanzia non si intenderà tuttavia applicabile:**

- a) per unità di età superiore a 12 anni;
- b) a batterie, sartame in genere, manovre correnti, moquette, tendaggi, cucinaria, arredi in genere, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi per i quali l'indennizzo sarà liquidato nei limiti ed in proporzione al valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza - Scheda Riepilogativa - per le singole partite.

**D) ESTENSIONE AI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO**

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 10 lett. m), la garanzia si intende estesa ad includere i danni all'apparato motore ed impianto elettrico causati da:

- a) vizio occulto, escluse le spese necessarie per il rimpiazzo o la riparazione della parte affetta vizio;
- b) ostruzione delle prese a mare o interruzione del circuito dell'impianto di raffreddamento a condizione che lo smontaggio degli organi dell'apparato motore sia effettuato in presenza del perito incaricato dalla Società e che lo stesso accerti che tali danni risultino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento;
- c) cattivi tempi.

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione di garanzia, verranno liquidate previa applicazione dello scoperto del 25%, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia prevista dalla polizza.**

**E) REGATE VELICHE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente polizza durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche inclusi i relativi allenamenti e prove. **Si intendono tuttavia esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura delle vele.**

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società, escluso il caso di perdita totale dell'unità, saranno liquidate previa applicazione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo pari al doppio della franchigia indicata in polizza. Il suindicato minimo viene elevato al 30% per danni ad albero, boma, tangone se costruiti in fibra di carbonio o altro materiale composito.**

**F) LOCAZIONE E NOLEGGIO**

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 11 lett. h) delle

Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione al periodo in cui l'unità da diporto venga affidata in Locazione o Noleggio, rispettivamente senza e con equipaggio, od utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso.

**La Società non risponde di perdite, danni o spese in tutto o in parte direttamente od indirettamente causati o attribuibili a:**

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti;
- b) furto od appropriazione indebita commessi dal locatario o noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;
- c) inadempienza da parte del locatario o del locatore, noleggiante o noleggiatore ai patti ed alle condizioni del contratto di locazione o noleggio;
- d) perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lett. b) del Codice della Navigazione.

**G) TRASFERIMENTI TERRESTRI**

In parziale deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti via terra effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello, nell'ambito dei Paesi Europei.

**La giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo sarà coperta, in caso di furto totale, a condizione che lo stesso si trovi in locale chiuso o area custodita o recintata munita di idonei mezzi di chiusura.**

**La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.**

**H) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto presso detto Cantiere o Rimessaggio che non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi.

**I) EFFETTI PERSONALI**

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 lett. n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione a tutti i rischi di perdita o danno a Effetti Personali, cioè a qualsiasi oggetto od attrezzatura appartenente all'Assicurato e/o suoi familiari, non necessaria alla navigazione, quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, apparecchiature fotografiche o da ripresa, attrezzature da pesca, sportive o da immersione subacquea, mentre si trovano a bordo oppure in uso in relazione all'impiego dell'unità assicurata, di cui possa essere giustificata l'esistenza.

**Dalla presente garanzia si intendono comunque esclusi i danni derivanti da:**

- a) logoramento, usura, bagnamento, ruggine, guasto di natura tecnica;
- b) rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno sia conseguenza diretta di un rischio coperto dalla presente assicurazione;
- c) perdite di denaro, valute, banconote, titoli di credito, carte di pagamento elettronico, gioielli ed oggetti d'arte o in materiale prezioso, veicoli terrestri.

**L'ammontare del risarcimento a fronte della presente estensione di garanzia, sarà limitato alla somma assicurata**



indicata nell'apposito spazio della Scheda Riepilogativa, con il limite massimo di € 1.000,00= per oggetto. Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione di garanzia, verranno liquidate previa applicazione dello scoperto del 15%, con il minimo di € 250.00, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### L) VINCOLO

Premesso che l'unità da diporto assicurata di proprietà della Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito denominata "Vincolataria") - con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta nei pubblici registri a suo nome - qualora ciò previsto, è stata concessa in leasing al Contraente fino alla data del XXXXXXXX, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico esistente in relazione al bene assicurato, di cui è proprietaria la Vincolataria;
- b) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso della Vincolataria ed a notificare ad essa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione;
- c) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stata coinvolta l'imbarcazione indicata in polizza;
- d) a comunicare contestualmente al Contraente ed alla Vincolataria l'avvenuto esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- e) a liquidare gli indennizzi previo consenso della Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria é fin d'ora autorizzata dal Contraente;
- f) a notificare alla Vincolataria a mezzo lettera raccomandata il mancato pagamento da parte del Contraente dei premi di assicurazione;

#### M) PERDITA TOTALE

Ai fini della presente condizione particolare, l'art. 9 - Rischi Assicurati - Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito come segue:

"La Società assicura l'unità da diporto descritta in polizza, entro i limiti della somma assicurata e ferme restando le esclusioni ed i casi di operatività previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, contro i rischi di perdita totale, materiale e diretta, accidentalmente causata da:

- a) **accidenti della navigazione e giacenza in acqua;**
- b) **incendio, esplosione e scoppio;**
- c) **terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;**
- d) **atti dolosi e/o vandalici;**
- e) **difetti occulti;**
- f) **errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione dell'unità assicurata purché eseguito da ditta abilitata.**  
A condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 13 (Obblighi dell'Assicurato) C.G.A. la Società provvederà altresì a risarcire:
- g) **le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto a seguito di un avvenimento assicurato, imposta dall'Autorità competente."**

#### N) BROKER

Convenuto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker specificato nella Scheda Riepilogativa la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti al contratto saranno da esso svolti per conto del Contraente. Ogni comunicazione effettuata dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come effettuata dal Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente stesso.